Causa T-6/90

(pubblicazione sommaria)

Alessandro Petrilli contro Commissione delle Comunità europee

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

« Dipendente — Eccezione di irricevibilità — Tardività —
Decadenza — Riapertura dei termini —
Condizioni — Fatto nuovo »

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti Ricorso Reclamo amministrativo previo Termini Perentorietà (Statuto del personale, artt. 90 e 91)
- Dipendenti Ricorso Reclamo amministrativo previo Termini Decadenza Riapertura — Presupposti — Fatto nuovo (Statuto del personale, artt. 90 e 91)
- I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale sono destinati a garantire la certezza delle situazioni di diritto. Essi sono quindi inderogabili e non possono essere lasciati alla discrezione delle parti o del giudice.
 - Il fatto che un'istituzione, per ragioni connesse alla sua politica nei confronti del personale, risponda nel merito ad un reclamo amministrativo tardivo non com-
- porta una deroga al sistema dei termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. sentenza 12 luglio 1984, Moussis/Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133) né il venir meno, per l'amministrazione, della facoltà di sollevare, in sede giurisdizionale, un'eccezione di irricevibilità per tardività del reclamo.
- 2. Un dipendente non può, con la proposizione di una domanda, impugnare una

decisione precedente che non sia stata contestata entro i termini stabiliti agli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso.

Solo l'esistenza di un fatto nuovo sostanziale, tale da arrecare pregiudizio all'interessato, può comportare la riapertura di tali termini e giustificare l'esame di una siffatta domanda (v. sentenze 12 luglio

1973, Tontodonati/Commissione, causa 28/72, Racc. pag. 779; 18 giugno 1981, Blasig/Commissione, causa 173/80, Racc. pag. 1649; 1° dicembre 1983, Blomefield/Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981; 30 maggio 1984, Aschermann/Commissione, causa 326/82, Racc. pag. 2253; 26 settembre 1985, Valentini/Commissione, causa 231/84, Racc. pag. 3027).

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 dicembre 1990 *

Nella causa T-6/90,

Alessandro Petrilli, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. J.L. Lodomez, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

^{*} Lingua processuale: il francese.